

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 22/12/2010

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 28 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007.

L'anno **duemiladieci** questo giorno di **mercoledì ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze. In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1 FIORINI STEFANO	X		12 ZANETTI TIZIANO	X	
2 DAL SILLARO ANDREA		X	13 GIULIANI MARIO	X	
3 DEGLI ESPOSTI GIULIA	X		14 BORSARI GIANCARLO	X	
4 FOLLARI MARIO		X	15 GAIBARI GABRIEL	X	
5 MARTIGNONI ELISABETTA	X		16 BELLEI PATRIZIA		X
6 DALL'OMO DAVIDE	X		17 VANELLI MARIO		X
7 DE BONIS MATTIA	X		18 LELLI STEFANO	X	
8 PISCHEDDA LIDIA ROSA		X	19 NOBILE DOMENICO		X
9 GRAZIA MASSIMO	X		20 PIZZI CLAUDIO	X	
10 BONTADINI ROSANNA		X	21 LARI FRANCESCO	X	
11 BUSSOLARI LAURA	X				

Assume la presidenza il Sig. Mario Giuliani, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: DE BONIS MATTIA, GRAZIA MASSIMO, PIZZI CLAUDIO.

Partecipa in funzione di Segretario la Dr.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del presente verbale.

Rispetto all'appello iniziale risultano entrati i Consiglieri Dal Sillaro, Vanelli e Bontadini. **Presenti n. 17 Consiglieri.**

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: LANDUCCI MARCO, FINI ANDREA, MASETTI NADIA, MASTROCINQUE SIMONA, ANSALONI ALESSANDRO, LUONGO FRANCO, CARBONI MAURO.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.RO 81 DEL 22/12/2010

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 28 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta:

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/01/2010 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, del Bilancio pluriennale 2010/2012, della Relazione previsionale e programmatica, del Programma triennale delle Opere Pubbliche, del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari e del Bilancio dell'Istituzione;

Premesso che:

- l'art. 3, comma 27 della Legge 27 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" stabilisce che <<Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società>>;
- il medesimo comma, come modificato dall'art. 18 comma 4 octies del D.l. 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente dall'art. 71 comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", stabilisce che è sempre ammessa la costituzione di società e la detenzione di partecipazioni in esse <<che producono servizi di interesse generale che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (...)>>;
- l'art. 3, comma 28 della medesima Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), come integrato dall'art. 19, comma 2, lett. a), D.l. 1° luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 prevede che <<L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti>>;

- l'art. 3, comma 29 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), prevede che entro il 31.12.2010, termine ordinatorio prorogato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 71 della Legge 16 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- il comma 32-ter , aggiunto dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 71, L.n. 69/2009, all'art. 3 della L.n. 244/2007, prevede che <<Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati>>;
- l'art. 13 del D.l. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", (cd. Decreto Bersani), come modificato dal comma 4 septies dell'art. 18, D.l. n. 185/2008, aggiunto dalla relativa legge di conversione n. 2/2009 e successivamente dal comma 1 dell'art. 48, Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", stabilisce che <<Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti>>;
- l'art. 14, comma 30 del D.l. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che <<La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'eser-

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

cizio delle funzioni in forma associata>>, incentivando quindi l'esercizio in forma associata di funzioni, obbligatorio nel caso di popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

- l'art. 14, comma 32 del D.l. n. 78/2010 convertito in L.n. 122/2010 recita che <<Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione>> e che pertanto per l'applicazione di quanto disposto al comma citato si ritiene necessario attendere il decreto interministeriale, anche perché i criteri attuativi andranno coordinati con le norme inerenti le funzioni fondamentali e l'esercizio associato di servizi e funzioni, attualmente in itinere;
- l'art. 23-bis del D.l. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante i servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, stabilisce ai commi 2 e 3 che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. 3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano
- che dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo citato sono fatte salve <<(...) le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in mate-

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

ria di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale(...)>>;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” all'art. 2 dispone tra l'altro che <<Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio>> precisando inoltre che <<all'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio>> a cui l'Ente deve dare adeguata pubblicità ed inoltrarla alla Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- Il comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. n. 168/2010 sopraccitato stabilisce che <<La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi>> e che pertanto l'Ente provvederà ad effettuare gli opportuni adempimenti previsti dalla norma nei termini sopra indicati;

Considerato che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

❑ Costituzione della Repubblica

- L'art. 114 recita che <<I Comuni (...) sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione>>;

- L'art. 118 prevede che <<Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne un esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze>>;

❑ L'art. 2, comma 4, lett. b) della Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3” stabilisce che <<Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: (...) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comu-

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

nità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte>>;

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
 - L'art. 3, comma 5 il quale prevede che <<l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo>>
 - L'art. 13 stabilisce che <<Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze>>;
- L'art. 14, comma 27 del D.l. n. 78/2010, conv. in L.n. 122/2010 il quale prevede che <<Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42>> e che pertanto <<per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;//b) funzioni di polizia locale;//c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;//d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;//e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;//f) funzioni del settore sociale>>;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 2000 e come successivamente modificato ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera k) in cui si precisa che il Comune di Zola Predosa <<favorisce lo sviluppo della comunità e promuove la partecipazione economica privata alla realizzazione delle finalità di interesse generale>> e comma 3 il quale recita che <<Il Comune coordina gli interventi di attuazione della legge 5.2.1992 n. 104 realizzati attraverso le proprie strutture o nelle forme previste dall'art. 40 comma primo della predetta legge con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero che operano nel territorio comunale, promuovendo convenzioni ed altre forme di intervento integrato con soggetti pubblici e privati che gestiscono tali servizi>>;

Atteso che, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, manca nel nostro ordinamento una elencazione precisa ed esaustiva delle attività istituzionali affidate agli enti locali e che, pertanto, la verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per mantenere le partecipazioni nelle società, deve riguardare le attività svolte, ovvero:

- attività poste in essere per rispondere ai bisogni della collettività ovvero per erogare servizi fruibili direttamente da parte dei cittadini che fanno parte della comunità locale e quindi <<consistenti nella erogazione diretta ed immediata di utilità alla collettività>> (TAR Puglia, Bari, sez. III, 2 marzo 2009, n. 440) qualificabili come "servizi di interesse generale", tra cui vi rientrano anche i servizi pubblici;
- attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, degli scopi

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

istituzionali dell'amministrazione. Tali attività rispondono alle necessità della sola amministrazione, senza alcuna partecipazione diretta sulla comunità locale, in quanto strumentali a consentire all'ente l'erogazione dei servizi ai cittadini ovvero a garantire il proprio funzionamento (servizi strumentali);

Visto:

- il Parere della Corte dei conti – Sezione di Controllo per la Regione Puglia, Delibera n. 100 del 15 ottobre 2009 nel quale si stabilisce che <<le uniche tipologie di società partecipate di cui il legislatore espressamente consente la costituzione e il mantenimento sono le società che svolgono attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali degli Enti e le società che producono servizi di interesse generale>>;
- il Parere della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Lombardia, Delibera n. 861 del 15 settembre 2010 il quale precisa che <<la stessa giurisprudenza amministrativa, trattando del potere regolamentare dei Comuni ha specificato che la stessa non è limitata alle materie indicate da una specifica legge ma ha carattere generale in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6317)>>;
- il Parere espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Lombardia, Delibera n. 48 del 8 luglio 2008 - nel quale è stabilito che <<il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti>> e che <<sul piano strettamente giuridico, si osserva che in carenza di specificazioni normative circa la natura del termine, non sembra che il termine finale fissato dal legislatore rivesta il carattere perentorio, ma sia da ritenersi ordinatorio>>;

Vista la Circolare ANCI del 3/11/2010 relativa agli adempimenti sulla costituzione o il mantenimento di società a partecipazione comunale, ai sensi dei commi 27 e segg., dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed alla dismissione delle partecipazioni vietate;

Accertato che questa Amministrazione detiene le seguenti partecipazioni:

TABELLA A)

SOCIETA' PARTECIPATA	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE			OGGETTO SOCIALE D'INTERESSE DELL'ENTE
	n. azioni/quote	Partecipazione nominale	partecipazione	
HERA s.p.a. - Holding Energia Risorse Ambiente Viale Berti Pichat n.	486.709	486.079,00	0,04786900 %	Gestione servizi ambientali

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

2/4, 40100 Bologna				
MELAMANGIO s.p.a. Via Fucini n.12, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna 02472281209	27.694	27.694,00	4 %	La società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, delle attività di fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari.
SECIM s.r.l. Via Guido Rossa n. 1 40033 Casalecchio di Reno, Bologna 00894681200	33,33	5.000,00	33,33%	Gestione in via diretta ed indiretta dei servizi cimiteriali;
FUTURA s.p.a. Via Bologna 96/e, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), P.IVA/C.F. 01748791207	650,00	6825,00	1,32 %	Svolgimento di attività di formazione professionale, informazione, orientamento ed accompagnamento al lavoro rivolto ad una pluralità di soggetti.
PROMOBOLOGNA S.c.a.r.l. Via Santo Stefano n. 1, 40125 Bologna 02399241203	1	500,00	0,64%	Promozione di iniziative volte al rafforzamento e crescita del sistema socio-economico dell'area metropolitana bolognese.
CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE NICOLI s.r.l. Via Argini Nord n. 3351 - 40014 Crevalcore (BO) PI 01529451203	3.800	3.800,16	2,44%	Erogazione di servizi ambientali - collaborazione con operatori agricoli, enti pubblici e privati per garantire conservazione e recupero condizioni ambientali e la valorizzazione del patrimonio naturale e difesa dell'ambiente dall'inquinamento
RES TIPICA IN COMUNE S.c.a.r.l.	2500	2.500,00	0,45%	Sviluppo e gestione di servizi on-line per conto di tutti gli enti locali e delle associazioni, in quanto enti territoriali

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

Via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma 01024630525				direttamente interessati alla promozione e tutela del territorio e delle sue risorse agricole in collaborazione con Regioni, Ministero delle risorse agricole e Unione europea.
LEPIDA s.p.a. Viale Aldo Moro n.64 40127 Bologna 02770891204	1	1.000,00	0,01%	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi art. 9, comma 1 della l.r. 11/2004

Dato atto, altresì che il Comune di Zola Predosa aderisce a consorzi non obbligatori, che sono i seguenti:

TABELLA B)

SOCIETA'/CONSORZIO	FORMA GIURIDICA	ONERI A CARICO DEL BILANCIO	PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE D'INTERESSE DELL'ENTE
Consorzio regionale "Parco Abbazia di Monteveglio"	Consorzio facoltativo	0,00	3%	Finalità individuate dalla L.R. n.11/1988, L.R. n.6/2005 e dalla L.R. 39/1995 secondo strumenti di pianificazione e programmazione vigenti del Parco stesso

Dato atto che il Comune di Zola Predosa detiene inoltre quote di partecipazione nell'Azienda speciale consortile, come di seguito specificato, costituita per la gestione dei servizi sociali, quali servizi pubblici non aventi rilevanza economica, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e come esplicitato nella deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22 aprile 2009 avente ad oggetto "Gestione associata dei Servizi alla Persona da parte dei nove comuni del distretto socio-sanitario di Casalecchio di Reno. Approvazione dello Statuto dell'Azienda speciale di tipo consortile e della Convenzione tra gli enti aderenti" e nella successiva n. 63 del 22 dicembre 2009 "Insieme - Azienda consortile interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia. Approvazione degli atti fondamentali e dell'integrazione all'attuativo 2009 del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale 2009-2011":

TABELLA C)

SOCIETA'/CONSOR-	FORMA GIURI-	ONERI A CARI-	PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
------------------	--------------	---------------	----------------	-----------------

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

ZIO	DICA	CO DEL BILAN- CIO		D'INTERESSE DEL- L'ENTE
INSIEME - Azienda consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia Via Cimarosa n.5/2 40033 Casalecchio di Reno Bologna 02985591201	Azienda speciale consortile	6.892,09	15,76 %	Esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e socio-educative e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati.

Dato atto che risulta necessario indicare gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento delle partecipazioni alle su indicate Società secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 27 e 28 della L.n. 244/2007;

Considerato che:

- **HERA s.p.a.**, società quotata in borsa, è l'attuale soggetto gestore del servizio indrico integrato e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Bologna, nonché di una residua parte del servizio gas limitatamente alla frazione Rivabella e che ai fini della valutazione di cui all'art. 3, comma 32-ter della L.n. 244/2007, aggiunto dalla L.n. 69/2009 <<Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati>> e che pertanto tale società non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 3, comma 27 della L.n. 244/2007;
- **MELAMANGIO s.p.a.**, società mista pubblico-privata, svolge un servizio pubblico avente rilevanza economica, quale il servizio di refezione scolastica;
- **SECIM s.r.l.**, società *in house providing*, svolge un servizio pubblico avente rilevanza economica, quale la gestione dei servizi cimiteriali;
- **FUTURA s.r.l.**, società a totale partecipazione pubblica, avente ad oggetto principale attività di formazione, svolge un servizio strumentale rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Zola Predosa in quanto attività che contribuisce all'attuazione delle politiche di sviluppo e valorizzazione locale del territorio, come previsto ulteriormente dall'art. 28 della Legge Regionale Emilia - Romagna 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- **LEPIDA s.p.a.**, società a totale partecipazione pubblica, è stata costituita per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. n. 11/2004 e che pertanto detta attività, resa in termini di servizio strumentale, risponde alle finalità istituzionali dell'Ente, come meglio precisato nella deliberazione di Consiglio comunale n. 53/2010;

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

Ritenuto opportuno, sussistendo i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della L.n. 244/2007 e s.m.i., mantenere le partecipazioni nelle società **HERA s.p.a.**, **MELAMANGIO s.p.a.**, **SECIM s.r.l.**, **FUTURA s.r.l.**, **LEPIDA s.p.a.**, nonché l'adesione al sopra elencato consorzio, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Considerato che:

- **PROMOBOLOGNA s.c.a.r.l.**, società a prevalente capitale pubblico, è stata costituita per la promozione di iniziative volte al rafforzamento e alla crescita del sistema socio-economico dell'area metropolitana bolognese ma che tali attività non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- **CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G. NICOLI" s.r.l.**, società a prevalente capitale pubblico, svolge attività avente ad oggetto servizi di ricerca e sperimentazione nel settore produttivo e agricolo e pertanto strumentali ma non funzionali al perseguimento delle finalità istituzionale dell'Ente;
- **RES TIPICA INCOMUNE s.c.a.r.l.**, è stata posta in liquidazione come risulta dal Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 30 luglio 2009, repertorio n. 5.557 e da Visura ordinaria della Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, documento n. T 63023421 del 24/04/2011 (ns. prot. n. 9362/2010);

Valutato di procedere alla dismissione delle società **PROMOBOLOGNA s.c.a.r.l.** e **CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE "G. NICOLI" s.r.l.** per i motivi sopra indicati e di dare atto che la società **RES TIPICA INCOMUNE s.c.a.r.l.** è stata posta in liquidazione come sopra specificato;

Dato atto che per quanto riguarda **INSIEME - Azienda consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia** trattasi di azienda speciale consortile costituita per la gestione dei servizi sociali, come previsto dalla normativa nazionale e regionale e precisato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2009 e n. 63/2009;

Visti gli statuti delle società o consorzi partecipati da questo Ente;

Ritenuto opportuno dare indirizzo alla Giunta Comunale e al Sindaco, in qualità di legale rappresentante, di predisporre e sottoscrivere gli atti necessari alla cessazione delle partecipazioni sopra indicate nei tempi e nei modi dovuti;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett e) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza a costituire società e/o di partecipare a società di capitali;

Dato atto che il presente provvedimento è stato illustrato nella Commissione Consiliare congiunta del 15 dicembre 2010;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dal Direttore 4^ Area competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. **Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 3, comma 27 e 28 della L.n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Zola Predosa nelle società **HERA s.p.a.**, **MELAMANGIO s.p.a.**, **SECIM s.r.l.**, **FUTURA s.r.l.**, **LEPIDA s.p.a.**, aventi ad oggetto la produzione di servizi di interesse generale e servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune o comunque strumentali ad esse.
2. **Di autorizzare**, in base alle risultanze sopra evidenziate, l'adesione ed il mantenimento

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

al consorzio non obbligatorio di cui alla Tabella B).

3. **Di autorizzare** il mantenimento della partecipazione in **INSIEME - Azienda consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia** in quanto trattasi di azienda speciale consortile costituita per la gestione dei servizi sociali, come previsto dalla normativa nazionale e regionale e precisato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2009 e n. 63/2009.
4. **Di dare atto** che per le partecipazione nelle società **PROMOBOLOGNA s.c.a.r.l.** e **CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G. NICOLI" s.r.l.** viene disposto il recesso per le ragioni richiamate in premessa e che si rinviando a successivi atti i dovuti adempimenti.
5. **Di dare atto** che la società **RES TIPICA INCOMUNE s.c.a.r.l.** è stata posta in stato di liquidazione come da Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 30 luglio 2009, repertorio n. 5.557 e da Visura ordinaria della Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, documento n. T 63023421 del 24/04/2011 (ns. prot. n. 9362/2010).
6. **Di dare** indirizzo alla Giunta comunale e al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante, di predisporre e sottoscrivere gli atti necessari alla cessazione delle partecipazioni sopra indicate nei tempi e nei modi dovuti.
7. **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario, nell'ambito delle proprie competenze, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto.
8. **Di inviare** il presente atto all'Organo di revisione economica-finanziaria dell'Ente per gli eventuali adempimenti di propria competenza.
9. **Di trasmettere** inoltre il presente atto alle società partecipate, indicate in premessa, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza, secondo i principi del diritto societario contenuti nel codice civile.
10. **Di trasmettere** la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008).
11. **Di pubblicare** sul Sito web del Comune, nella sezione dedicata alle partecipazioni societarie il presente atto e di aggiornare il relativo schema riepilogativo secondo quanto disposto dal presente provvedimento.
12. **Di dare atto** che il presente provvedimento vale come delibera di ricognizione e che nel corso del 2011, a fronte di eventuali nuove valutazioni, potranno essere assunte nuove decisioni nel rispetto delle competenze e della vigente normativa.
13. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito consiliare, i cui punti salienti sono di seguito riportati:

Interviene il Capo gruppo de "Il popolo della Libertà" **Stefano Lelli** che ricorda come il provvedimento sia stato illustrato e discusso in sede di Commissione consiliare. Si tratta di un argomento complesso e difficile, non adeguato alla preparazione di un Consigliere Comunale. Non si sa bene che cosa si debba fare rispetto a queste partecipazioni azionarie. Il legislatore ha dovuto disciplinare un ambito molto complesso e variegato, viste le diverse realtà presenti nei vari Enti Locali. Si tratta di una delibera importantissima, che alcuni hanno sottovalutato. E' un argomento molto interessante. Ci si deve chiedere quale posizione si deve avere rispetto al mondo economico. Restarne fuori o partecipare? Esistono posizioni conflittuali, come nel caso

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

di HERA dove il Comune è contemporaneamente azionista in borsa e gestore di un servizio pubblico. Questa delibera è un atto ridicolo sotto il profilo politico perché non si ha il coraggio di dire quello che si vuole effettivamente essere: soggetto controllore o soggetto gestore. In questo ultimo caso il Consigliere ritiene che si determinino le condizioni per creare nepotismo ed assistenzialismo ed assicurarsi così una politica del consenso. Bisognerebbe vendere tutte le partecipazioni ed affidare ogni servizio o attività attraverso l'istituto della concessione. Il Consigliere prosegue specificando che il Gruppo non potrà votare questa delibera perché non sottende a nessun programma politico. Conclude preannunciando voto contrario.

Interviene il Consigliere del "Partito Democratico" **Massimo Grazia** che evidenzia come il Consigliere Lelli abbia ragione quando sottolinea la difficoltà della situazione che la legislazione va in qualche modo a disciplinare. La privatizzazione che viene richiesta in tutti i Consigli evidenzia però anche esperienze negative come quelle di Parma. L'Amministrazione che partecipa ad una società quotata in borsa produce effettivamente un'anomalia, ma il passaggio da aziende "partecipate" a privatizzazioni non ha dato comunque buoni risultati. Non è un problema di visione politica, il problema è invece che la politica non è stata in grado di scrivere regole precise e di controllare. Il Consigliere prosegue chiedendosi per quale motivo se il bene è pubblico, debba essere privatizzato; per esempio l'acqua è dei cittadini che la devono gestire nel migliore dei modi. Bisogna riappropriarsi delle risorse, ma abbiamo bisogno di regole. Dato che le idee chiare non vi sono neanche livello legislativo, il Consigliere suggerisce di votare e andare avanti in attesa di regole più chiare.

Ha la parola il Consigliere **Francesco Lari**, Capo gruppo "Lega Nord" che condivide alcune preoccupazioni evidenziate dal Consigliere Lelli; non condivide le osservazioni fatte dal Consigliere Grazia quando dice che non vi sono regole chiare, in quanto la deliberazione in oggetto nasce proprio dalle nuove regole individuate dal legislatore. Il Consigliere ricorda come la nuova normativa preveda ancora la possibilità di gestire alcuni servizi attraverso società. Ritiene che il provvedimento non sia stato trattato con le dovute attenzioni durante la Commissione e la ricognizione ritenuta sbrigativa non consentendo di fare le opportune valutazioni sulla materia in oggetto. Conclude dichiarando che non parteciperà alla votazione.

Prende la parola il Consigliere **Davide Dall'Omo**, Capogruppo "Partito Democratico" che condivide il fatto che l'argomento è molto complesso. Evidenzia perplessità sul fatto che il Presidente della Commissione Bilancio, che ha sottoscritto un odg molto impegnativo, è quello che ritiene che gli argomenti non siano stati trattati in maniera approfondita. Il Capogruppo evidenzia che in sede di Commissione si era detto che tutto il materiale relativo alle singole società era a disposizione dei Consiglieri. Le regole devono dare la possibilità di scegliere e decidere da parte degli Enti interessati. Il fatto che su alcuni argomenti continuino ad essere previste delle deroghe, significa non dare regole chiare e rimandare le decisioni. Concorda nell'andare avanti con la proposta presentata.

Il Sindaco ringrazia i Consiglieri intervenuti. Ricorda che vi saranno occasioni di ulteriori e futuri incontri in sede di Commissione per approfondire il tema in oggetto ed aggiornare i Consiglieri sul percorso intrapreso. Ringrazia la parte tecnica che ha lavorato su questo tema.

Chiede di poter intervenire nuovamente il Consigliere **Stefano Lelli**, il quale non ritiene soddisfacente la quantità di dismissioni delle società proposta, sottolineando inoltre la mancanza di una volontà politica di arrivare veramente ad una dismissione delle società interessate dal provvedimento. Invita inoltre i Presidenti delle Commissioni Bilancio e Servizi alla persona ad approfondire in sede di Commissione congiunta i costi del pasto fornito da Melamangio. Rinnova

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

il proprio voto contrario per le ragioni illustrate.

Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 17 consiglieri;

Non partecipa alla votazione il Consigliere Francesco Lari;

Consiglieri votanti n. 16

n. 13 voti favorevoli

n. 3 voti contrari (Lelli, Pizzi, Vanelli)

n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 17 consiglieri;

Non partecipa alla votazione il Consigliere Francesco Lari;

Consiglieri votanti n. 16

n. 13 voti favorevoli

n. 3 voti contrari (Lelli, Pizzi, Vanelli)

n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Si dà atto che tutti gli interventi sopra citati sono registrati su appositi nastri magnetici che saranno acquisiti al protocollo generale del 23.12.2010, conservati a cura della Segreteria Generale cui si fa integrale rinvio, quale verbale della seduta.

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

IL DIRETTORE DELLA PRIMA AREA

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 16/12/2010

Il Direttore della Prima Area
F.to Nicoletta Marcolin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 22/12/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Manuela Santi

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81 del 22/12/2010

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Mario Giuliani

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Olivi

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 31.12.2010 per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La registrazione del presente verbale è acquisita al protocollo generale n. 26842 del 23.12.2010.

ZOLA PREDOSA, 27.12.2010

IL VICE SEGRETARIO DIRETTORE AREA 1
Dott.ssa Nicoletta Marcolin

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Divenuta esecutiva il 10.01.2011 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ZOLA PREDOSA, 11.01.2011

IL VICE SEGRETARIO DIRETTORE AREA 1
Dott.ssa Nicoletta Marcolin

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani